

## MUNICIPIO DI BRISSAGO



P 093 / 65 19 91

Dicastero aziende comunali ed energia - n. 1598/95

## ORDINANZA MUNICIPALE

**sulla fornitura ed erogazione dell'acqua potabile  
in località Alpe di Naccio - Morghegno**

Il Municipio di Brissago,

visto il pronunciamento favorevole già espresso, in proposito, dalla Commissione amministrativa AAP, nonché preso atto di quanto stabilito dall'art. 7 del vigente Regolamento acqua potabile, il quale recita:

*- [...] Disposizioni per le zone di montagna - La distribuzione nelle zone di montagna (considerate queste al disopra dei 600 ms/m) avviene a discrezione, eccezion fatta per gli utenti che vi risiedono normalmente tutto l'anno o nel caso in cui si verificassero degli abusi. L'acqua è fornita per uso pubblico, domestico e agricolo, esclusa qualsiasi irrigazione. Le prese e diramazioni private e loro manutenzione sono eseguite a completa spesa dell'abbonato ",*

sentiti gli art. 2 cpv b) del citato regolamento, l'art. 192 LOC oltre che richiamata ogni altra normativa applicabile alla fattispecie,

a tenore di sua risoluzione no. 1598 del 3 luglio 1995,

emana le seguenti

## DIRETTIVE:

1. La fornitura di acqua potabile, dall'acquedotto di Naccio - Morghegno, è limitata al periodo da giugno a ottobre nonché allo stretto uso domestico.
2. Se per cause di forza maggiore (siccità, disfunzioni o altro) l'erogazione dell'acqua, durante tale periodo, dovesse subire interruzioni, l'abbonato non potrà vantare alcuna pretesa.
3. La posa dell'allacciamento avverrà secondo i disposti del regolamento AAP e le direttive SSIGA.
4. Sul tubo di allacciamento, subito dopo l'innesto alla condotta di distribuzione, verranno posati gli organi di manovra e di controllo. Il relativo pozzetto sarà munito di coperchio, con chiusura gestita dall'Azienda acqua potabile. Questi interventi, escluse le opere di scavo e di ripristino, che il richiedente assumerà in proprio conto, saranno eseguiti dall'Azienda a carico dell'abbonato.
5. La diramazione dal pozzetto di controllo fino allo stabile sarà eseguita dal privato, tramite un'installatore concessionario, secondo le direttive citate al punto 3 e sotto il controllo dell'Azienda.

6. La tassa di allacciamento è computata come previsto dall'art. 2 del relativo tariffario, ridotta del 30%.
7. La tassa base e la tassa d'uso annua vengono calcolate secondo gli art. 9 e 13 del tariffario, ridotte del 50%.
8. In caso di abusi, l'Azienda si riserva la facoltà di disdire l'abbonamento.
9. I contravventori delle presenti disposizioni sono passibili dell'applicazione di un'ammenda fino a un importo di Fr. 1'000.--, riservata l'azione per danni e l'azione penale.
10. La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni a decorrere dal 6 luglio 1995. Essa abroga ogni precedente normativa adottata in materia ed entra in vigore alla scadenza dell'iter di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

*(Pubbl. ad albo, giusta art. 192 LOC, dal 6.7.95 al 21.7.95)*

Brissago, 5 luglio 1995 / bs